- (10) Il Kazakhstan ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 3 giugno 2013. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Kazakhstan il 1º settembre 2013.
- (11) Solo il Regno dei Paesi Bassi ha già accettato l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Kazakhstan ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di tale paese sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, la sua adesione a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione del Kazakhstan dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Kazakhstan nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno dei Paesi Bassi, che ha già accettato l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbe depositare una nuova dichiarazione di accettazione poiché la dichiarazione esistente resta valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (13) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
- 2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
 - «Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio.»
- 3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Kazakhstan e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Lo Stato membro che ha depositato la sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non deposita una nuova dichiarazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

